

REGOLAMENTO di DISCIPLINA degli STUDENTI

Il presente Regolamento è redatto sulla base delle ultime disposizioni normative in materia, ed in particolare:

- D.P.R. 249 del 24/06/1998 “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”
- D.P.R. 235 del 21/11/2007 che modifica e integra il D.P.R. 249/98
- D.P.R. 122 del 22/06/2009 (art.1 e art.7).
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017

Lo studente è tenuto a rispettare anche i principi e le norme dichiarati nel Patto Educativo di Corresponsabilità - *redatto ai sensi dell'art. 3 DPR 21 /11/2007, n. 235* - sottoscritto da parte di genitori e studenti contestualmente all'iscrizione all'Istituto. Il Patto Educativo è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

1. Premessa

L'art 1 dello *Statuto* evidenzia che la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente da età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

2. Principi generali

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'*art. 3 del D.P.R. 24-6-98 n° 249*, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. Sanzioni

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all' infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni previste sono:

- a. il richiamo orale;
- b. l'ammonizione scritta;
- c. l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni, proporzionato alla gravità dell'infrazione compiuta;
- d. l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni commisurato alla gravità del reato o al permanere di una situazione di pericolo;
- e. l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- f. l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
- g. l'obbligo di attività volte alla riparazione del danno.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Per esercitare tale diritto lo studente presenta richiesta scritta all'organo che commina la sanzione. Per lo studente minorenni la richiesta va controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. L'impegno derivante da tale attività deve risultare proporzionato alla gravità della sanzione. Qualora l'alunno faccia richiesta di conversione della sanzione, il Consiglio di Classe è tenuto a programmare e successivamente verificare l'effettivo svolgimento dell'attività, individuando un docente referente.

In particolare le attività rispondenti alla predetta finalità possono essere:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- pulizie dei locali dell'Istituto;
- aggiornamento e riordino dei cataloghi della biblioteca e videoteca;
- frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale;
- letture e successive relazioni alla classe di testi su tematiche di rilevanza sociale e culturale.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

In caso di sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Nel caso in cui la mancanza disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 del Codice Penale.



4. Doveri - Mancanze disciplinari e Sanzioni

4.1 - Doveri rispetto alle persone

Gli studenti devono tenere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

- a. L'offesa verbale arrecata direttamente o indirettamente, se lieve e motivata da occasionale intemperanza verbale, è sanzionata dal richiamo orale e invito alle scuse.
- b. L'offesa verbale arrecata con precisa volontà e premeditazione, colpendo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sessuale e ideologica, è sanzionata da un'ammonizione scritta e dall'obbligo di scuse presentate per iscritto.
- c. Se le offese sono ripetute o si verifica un'azione violenta, in base alla gravità oggettiva della medesima è comminato il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e sarà richiesto, con le scuse, il risarcimento dell'eventuale danno.
- d. Minacce, atti di violenza specie se aggravati da intenti vessatori, atti persecutori di bullismo compiuti da soli o in gruppo, attraverso violenza fisica, psicologica o intimidazioni, tali da danneggiare o isolare la vittima sono sanzionati con temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
- e. Lo studente responsabile dell'uso improprio di qualsiasi apparecchiatura di registrazione audio-video e della divulgazione sul web, senza apposita autorizzazione, di immagini, filmati e/o registrazioni vocali, riguardanti ambienti scolastici e/o persone della comunità scolastica è sanzionato mediante ammonizione scritta, con l'obbligo di immediata rimozione di quanto pubblicato. Se la divulgazione sul web di immagini, filmati, registrazioni vocali raccolti in istituto configurano da parte dello studente comportamenti scorretti e privi di rispetto tali comportamenti sono sanzionati a seconda della gravità.
- f. Offese o minacce alle persone mediante l'utilizzo della rete telematica configurabili come cyberbullismo (ad esempio: molestie o violenze attuate attraverso l'uso ripetuto di linguaggi offensivi e intimidatori, pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti calunniosi e denigratori; registrazioni delle confidenze private, violazione dell'account di un'altra persona per inviare messaggi ingiuriosi contro la vittima; estromissione intenzionale dall'attività on line; invio di messaggi via internet, corredati da immagini a sfondo sessuale) sono sanzionati con temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

4.2 - Doveri relativi a frequenza ed impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente tutte le attività formative erogate dall'Istituzione scolastica e ad assolvere assiduamente ai doveri connessi.

- a. L'assenza in coincidenza di impegni scolastici, non occasionale e non determinata da situazioni particolari dallo studente debitamente documentate, è indice di frequenza irregolare e quindi va sanzionata dal richiamo orale.

- b. L'uso ripetuto dell'assenza o del ritardo o dell'uscita anticipata come mezzo per sottrarsi alle verifiche rientra nell'ambito della frequenza irregolare ed è sanzionato dall'ammonizione scritta sul registro di classe.
- c. Il mancato assolvimento, non occasionale, degli impegni scolastici, è sanzionato dal richiamo orale e comporta l'obbligo del recupero del lavoro svolto. Il mancato recupero del lavoro svolto comporta l'ammonizione scritta sul registro di classe.
- d. La mancanza di impegno e partecipazione manifestata arrecando disturbo, non occasionale, al regolare andamento dell'attività scolastica è sanzionata dal richiamo orale; ripetuti atteggiamenti di disturbo comportano la sanzione dell'ammonizione scritta sul registro di classe.
- e. La copiatura di verifiche o il plagio di documenti comporta il ritiro della prova svolta sia in classe che a casa, con assegnazione della valutazione pari a due e l'ammonizione scritta sul registro di classe.
- f. La recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta può comportare il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

4.3 - Doveri rispetto alle disposizioni

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento sempre corretto e coerente con i principi su cui si fondano l'esistenza e il funzionamento della comunità scolastica. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti in vigore nei singoli istituti. Il rispetto dovuto ai Regolamenti degli istituti si estende anche alle disposizioni date nella vita scolastica dai diversi soggetti che devono darvi attuazione, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

- a. La violazione dei Regolamenti lieve ed occasionale, priva di conseguenze negative dirette per altri soggetti e compiuta senza intenzionalità è sanzionata da un richiamo orale.
- b. Le violazioni gravi o non occasionali, quelle in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma o ancora quelle che abbiano conseguenze significative per altri soggetti e ripercussioni sulla vita scolastica in generale sono sanzionate dall'ammonizione scritta.
- c. Le violazioni gravi o reiterate delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono sanzionate dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.
- d. Il furto di beni, denaro e oggetti presenti nei diversi locali della scuola è sanzionato con temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
- e. L'introduzione o l'uso nella scuola di alcolici e/o sostanze psicotrope sono sanzionati con temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
- f. Le violazioni dei Regolamento sono sanzionate anche dall'obbligo della riparazione dell'eventuale danno.

4.4 - Doveri rispetto all'ambiente, alle strutture e al patrimonio della scuola

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, le strumentazioni e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

- a. Il mancato rispetto dell'ambiente scolastico, se occasionale e lieve, è sanzionato dal richiamo orale mentre reiterate violazioni di tale rispetto comportano l'ammonizione scritta.
- b. Il danneggiamento lieve e di modesta entità economica arrecato per semplice negligenza o imprudenza è sanzionato dal richiamo orale. Il danneggiamento grave e di particolare entità economica dovuto a negligenza e imprudenza, nonché quello intenzionale, indipendentemente dal rilievo economico, sono sanzionati dall'ammonizione scritta. Danneggiamenti gravi e/o ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.
- c. In tutti i casi di danneggiamento il responsabile è sempre tenuto al risarcimento del danno. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni, sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.

NB:

- a. *In presenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o di atti particolarmente gravi, tali da determinare una seria apprensione a livello sociale, e qualora non siano esperibili interventi finalizzati ad un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si prevede l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.*
- b. Si precisa che, come già indicato nei principi generali, nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Il Consiglio di classe ne terrà conto nell'assegnazione del voto di comportamento stesso e potrà decidere di valutarne l'incidenza nell'assegnazione del punteggio massimo della banda relativa al credito scolastico annuale.

5. Organi competenti per le sanzioni

- a. Le sanzioni del richiamo orale e dell'ammonizione scritta sono effettuate dai Docenti nell'esercizio dei doveri connessi con la loro funzione, dal Coordinatore di classe o dal Dirigente. Il docente, contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni, scriverà la nota sul registro di classe, avendo cura di motivarla.
- b. Anche il personale di Segreteria può effettuare richiami orali esclusivamente per i danni apportati alle strutture e al patrimonio della scuola.



c. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni è deliberato dal Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti e disposto dal Dirigente scolastico con proprio atto.

d. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, sono adottate dal Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di classe.

6. Procedimento

a. Il richiamo orale e l'ammonizione scritta sono assunti dopo contestazione orale dell'addebito, senza altre formalità.

b. L'allontanamento dalla comunità scolastica, temporaneo o proporzionato alla gravità del reato o al permanere di situazioni di pericolo, è disposto solo dopo contestazione scritta dell'addebito allo studente.

c. È facoltà dello studente, cui si muovono addebiti disciplinari sia in forma orale che scritta, esporre le proprie ragioni in un documento scritto da presentare entro i tre giorni scolastici successivi: in questo caso il provvedimento disciplinare è assunto dall'organo competente solo dopo l'analisi di tale documento.

d. Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio di Classe o ai suoi delegati o al Consiglio d'Istituto si svolge alla presenza dello studente in tutte le sue fasi, esclusa quella della votazione, di norma nell'ambito di una sola giornata.

e. Lo studente può farsi accompagnare nel procedimento davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto da persona di sua fiducia.

f. L'allontanamento dalla comunità scolastica è comunicato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato tramite lettera consegnata direttamente allo studente e controfirmata dal genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale) nel caso di studenti minorenni.

7. Impugnazioni

Contro tutte le sanzioni disciplinari irrogate a norma del presente Regolamento, comprese le decisioni dei Consigli di classe, è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di 10 giorni.

8. Organo di Garanzia

L'Organo di garanzia è insediato ogni anno dal Consiglio di Istituto ed è così composto:

- Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- Un docente designato dal Collegio Docenti;
- Uno studente designato per elezione;
- Un genitore designato dal Comitato dei genitori.



I componenti dell'Organo di Garanzia possono essere riconfermati.

L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro convocazione del Capo di Istituto, entro dieci giorni dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Di ogni seduta sarà steso un verbale a cura di uno dei componenti designato dal Dirigente.

Delibera Collegio Docenti n. 11/17-18 del 26 febbraio 2018

Delibera Consiglio d'Istituto n. 5/17-18 del 8 marzo 2018